REGOLAMENTO (CE) N. 2760/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 [4], stabilisce, all'articolo 4, le modalità applicabili alle gare indette negli Stati membri per l'esecuzione del piano annuale; è opportuno precisare che i bandi di gara devono comportare tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione delle forniture e prevedere la possibilità di adattare i pagamenti delle forniture in funzione dell'osservanza delle prescrizioni stabilite;

(2) l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3149/92 stabilisce che le spese di trasporto sono rimborsate in base ai tassi forfettari fissati nell'allegato del regolamento. Tenuto conto dell'esperienza acquisita, siffatta fissazione non è più appropriata e le spese di trasporto devono essere rimborsate sulla base delle spese effettive determinate secondo una procedura di gara in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento precitato. Occorre tuttavia specificare che il rimborso delle spese di trasporto fra i magazzini degli enti caritativi e il luogo di distribuzione finale avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi;

(3) in caso di indisponibilità dei prodotti necessari all'esecuzione del piano in uno o più Stati membri, occorre organizzare i trasferimenti intracomunitari dei prodotti in giacenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92. Per garantire una gestione razionale di tutte queste operazioni è opportuno organizzare i trasferimenti in parola sin dall'inizio dell'esercizio annuale e di prevedere gli adattamenti appropriati;

(4) ai fini della contabilizzazione da parte del FEAOG, sezione garanzia, il valore contabile delle carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento è il prezzo d'intervento previa applicazione di coefficienti fissati per i vari tagli; che un adattamento di tali coefficienti sembra necessario, sulla scorta dell'evoluzione dei coefficienti di conversione utilizzati per i vari tagli, segnatamente nel quadro delle gare indette per la gestione del mercato di tali prodotti;

(5) è opportuno rammentare agli Stati membri l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie per garantire un'esecuzione conforme del piano annuale e per prevenire e sanzionare le irregolarità rilevate nell'esecuzione delle forniture;

(6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. I bandi di gara comportano le disposizioni necessarie relative all'esecuzione della fornitura, segnatamente in materia di qualità, di condizionamento e di marchiatura dei prodotti. Comportano altresì una disposizione in base alla quale qualora la qualità, il condizionamento o la marchiatura dei prodotti, verificati al momento della fornitura, non corrispondono esattamente alle prescrizioni stabilite ma non impediscono tuttavia l'accettazione della merce ai fini dell'uso previsto, l'autorità competente può applicare decurtazioni al momento della fissazione dell'importo da pagare.»

2) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi designati per la distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso delle spese di trasporto sul territorio dello Stato membro fra i magazzini di stoccaggio degli enti caritativi e i luoghi di distribuzione ai beneficiari.»

3) All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

4) L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3730/87, il trasferimento di tali prodotti da

[1] GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.
[2] GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3.
[3] GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.
[4] GU L 36 del 14.2.1996, pag. 2.

uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all'intervento verso lo Stato membro in cui saranno utilizzati per l'esecuzione del piano.

Lo Stato membro destinatario dei prodotti indice o fa indire una gara per determinare le condizioni meno onerose per la fornitura. Le spese relative al trasporto intracomunitario sono oggetto di un'offerta espressa in moneta: esse non possono essere oggetto di pagamenti in natura. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 si applicano nel quadro della gara in parola.»

5) All'articolo 7, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«Le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità e vengono rimborsate allo Stato membro.»

6) All'articolo 9, è aggiunto come terzo comma il seguente testo:

«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara, in funzione della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate nell'esecuzione di una fornitura precedente o di altre azioni comparabili.»

7) L'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«*ALLEGATO*

A. Coefficienti di cui all'articolo 5: scorte di intervento di carni bovine con osso:
— quarti anteriori: 0,35;
— quarti posteriori: 0,50.

B. Coefficienti di cui all'articolo 5: scorte di intervento di carni bovine disossate.

Coeficienti	Stati membri		
	Danimarca	Francia	Irlanda
2,0	Møbrad	Filet	Fillet
1,3	Filet	Faux-filet	Striploin
1,0	Inderlår	Tranche	Topsides
0,7	Yderlår	Semelle	Silversides
0,7	Klump	Tranche grasse	Thick flank
0,7	Tyksteg	Rumsteck	Rumps
0,7	Entrecôte	Entrecôte	Fororib
0,5	altri	altri	altri»

8) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione